



COMUNE DI ROSOLINI

Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa

COPIA

**DETERMINA DEL 7° SETTORE
Urbanistica - SUAP
N. 15 / 7° SETTORE DEL 07-12-2021**

REG. GEN. N. 655

OGGETTO: ACCERTAMENTO IN ENTRATA AL CAP. 850, SERVIZIO 4.05.01.01.001, DEGLI ONERI CONCESSORI DI CUI AGLI ARTT. 5 e 6 DELLA LEGGE 26.01.197 n. 10, COME MODIFICATA DAL D.P.R. 380/2001 E RECEPITA DALLA L.R. 10.08.2016 n. 16. TERZO PERIODO: DAL 1° LUGLIO AL 30 NOVEMBRE 2021;

IL RESPONSABILE DEL 7° SETTORE

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario, con i poteri della Giunta Municipale, n. 7 del 31/03/2021, avente ad oggetto "Revisione dell'assetto organizzativo – approvazione nuova macrostruttura e provvedimenti conseguenziali";

VISTA La Determina Sindacale n. 06 dello 05.11.2021, Reg. Gen. 584, con la quale, fra gli altri, il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio ed incaricato di Posizione Organizzativa del VII Settore di questo Comune;

RITENUTA la propria competenza all'adozione del presente provvedimento, in forza dei poteri conferiti con le predette determinazioni;

Il sottoscritto Geom. Santacroce Giuseppe, nella qualità di Responsabile dei servizi del VII Settore Urbanistica – S.U.E. – S.U.A.P - del Comune di Rosolini, attestando di non trovarsi in conflitto nemmeno potenziale di interessi né in situazioni che determinano l'obbligo di astensione ai sensi dell'art.7 del DPR 62/2013:

CONSIDERATO che:

- Con la legge 28/01/1977, n°10 (c.d. Bucalossi) venne introdotto il principio secondo cui ogni "trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio" è subordinata al rilascio di un provvedimento autorizzativo (oggi Permesso di Costruire), ed in particolare l'art. 3 ha disposto che "chi costruisce deve contribuire ai costi di urbanizzazione del territorio a mezzo della corresponsione del contributo di urbanizzazione, il cui fondamento è individuato nella necessità di ridistribuire i costi sociali delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, facendoli gravare su quanti beneficiano delle utilità derivanti dalla loro presenza, proporzionalmente al carico urbanistico che l'intervento comporterà e la correlata variazione degli standard urbanistici;
- Detto principio è ribadito all'art. 16 del T.U. Edilizia, recepito con modifiche dall'art. 7 della L.R. 10 agosto 2016, n°16, ove è stabilito che il rilascio del permesso di costruire è oneroso e comporta la corresponsione del contributo di costruzione commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, salvo i casi di gratuità di cui all'art. 17 del T.U. per l'Edilizia, recepito e modificato dall'art. 8 della L.R. n°16/2016, che costituiscono l'eccezione.

- Ai sensi dell'art 17 comma 12 della L.R. 16/04/2003 n. 4, l'adeguamento degli oneri di urbanizzazione di cui all'art. 5 della Legge 28/01/1977, n. 10 e s.m.i. e del costo di costruzione di cui all'art. 6 della medesima Legge, sostituito dall'art 7 della Legge 24/12/1993, n. 537, è determinato dai comuni entro il 30 Ottobre di ogni anno per gli effetti dell'art. 17, comma 12 della L.R. 4/2003, gli oneri di urbanizzazione vengono adeguati ai costi correnti delle opere e dei manufatti edilizi, con decreto dell'Ass.re regionale del territorio e dell'ambiente entro il 31 dicembre di ogni anno e decorrono dal successivo 1° gennaio (*cfr. art. 34 della L.R. 10.08.1985 n. 37 così come sostituito dall'art. 14 della L.R. 07.06.1994 n. 19, dall'art. 24 della L.R. 24.07.1997, n. 25 e dall'art. 17 della L.R. n° 4/2003*);
- Nelle more della determinazione dell'adeguamento degli oneri, il provvedimento autorizzatorio è rilasciato con salvezza del conguaglio degli oneri stessi, giusta circolare dell'Assessorato Territorio ed Ambiente n. 4 del 2/10/2003, e di tale circostanza deve farsene menzione, sia nell'atto deliberativo, sia nel titolo abilitativo edilizio;

VISTO che ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R. 380/2001 gli oneri concessori "sono accertati e riscossi secondo le norme vigenti in materia di riscossione coattiva delle entrate dell'ente procedente."

VISTA la Legge Regionale 10/08/2016 n. 16, di recepimento del D.P.R. 380/2001, e più specificatamente al comma 8, dell'art 7, ove è disposto che << ogni cinque anni i comuni provvedono ad aggiornare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, in conformità alla relativa normativa regionale, in relazione ai riscontri ed ai prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale come previsto dall'articolo 7, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modifiche ed integrazioni.

VISTA la precedente determina n. 02 del 23.03.2021, reg. gen. n. 154, relativa all'accertamento in oggetto per il periodo Gennaio – Marzo 2021;

VISTO il prospetto riepilogativo dei titoli edilizi rilasciati dal 18/03/2021 alla data della presente determinazione, alla presente si allega per costituirne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che con delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 30.07.2019 sono stati determinati gli oneri di urbanizzazione e il costo di costruzione" in atto utilizzati e che con separato provvedimento del Responsabile del Servizio si è proceduto ad adeguare il costo di costruzione all'anno 2019;

DATO ATTO che:

a) le somme, in aggiunta a quelle già indicate, con le determine n. 02/2021 e 07/2021, saranno esigibili come riportato nel predetto prospetto e più precisamente:

- Accertamento in entrata ad esigibilità anno 2021 pari a: € 117.668,83 (3° periodo);
- Somme già riscosse come da attestazioni in atti, pari a € 134.424,91;
- Accertamento esigibilità anno 2022 pari ad: € 6.791,13;
- Accertamento esigibilità anno 2023 pari ad: € 5.487,43;

b) Che le somme ad esigibilità differita (anni 2022 e 2023) sono garantite da polizze fidejussorie;

RITENUTO doversi procedere all'accertamento delle somme dovute nell'anno in cui si prevede l'incasso ai fini dell'annotazione nelle scritture contabili.

VISTO l'art. 43 – riscossione - del D.P.R. 380/2001 come recepito dalla L.R. 16/2016, ove è disposto che *"I contributi, le sanzioni e le spese di cui ai titoli II e IV della parte I del presente testo unico sono accertati e riscossi secondo le norme vigenti in materia di riscossione coattiva delle entrate dell'ente procedente"*.

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 08/11/2018 di approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 unitamente agli atti di programmazione alla stessa allegati;

PRESO ATTO che il Comune di Rosolini:

- ha dichiarato il dissesto finanziario con atto consiliare n. 51 del 23/10/2019;
- Ad oggi, non ha adottato il bilancio di previsione stabilmente riequilibrato e che quindi, si è in gestione provvisoria nei limiti degli stanziamenti corrispondenti all'ultimo bilancio di previsione

approvato (annualità 2020) con riferimento all'esercizio in corso, e comunque nei limiti delle entrate accertate (art. 250 TUEL);

Visti:

- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;
- L' O.R.EE.LL. e s.m.i.

DETERMINA

- 1) Di PRENDERE ATTO del prospetto riepilogativo dei contributi relativi agli oneri concessori di cui alla Legge 10/77, corrisposti nel periodo 1 Luglio – 30 Novembre 2021 (3° periodo);
- 2) Di ACCERTARE in aggiunta, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, le seguenti somme:
 - a) esigibilità annualità 2021, la somma di € 134.424,91 (novantamilasettecentosessanta/80), imputandola al capitolo in entrata n. 850, a voce "proventi derivanti dalle concessioni edilizie e dalle sanzioni previste dalla disciplina urbanistica", codice di bilancio 4.05.01.01.001;
- 3) In considerazione dell'esigibilità differita, imputare al predetto capitolo di entrata, negli esercizi in cui le obbligazioni vengono a scadenza, le seguenti somme:
 - a) annualità 2022, la somma di € 6.791,13;
 - b) annualità 2023, la somma di € 5.487,43;
- 4) di PRECISARE, a norma dell'art. 179, comma 2 del vigente TUEL, che trattasi di entrata non ricorrente;
- 5) di ACCERTARE ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 6) di DARE ATTO che:
 - a) la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza
 - b) viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
 - c) ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 c. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;

Il Responsabile del 7° Settore

F.to SANTACROCE GIUSEPPE

ESTREMI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

(Art. 47 comma 1° Legge giugno 1990 n° 142)

Si attesta che la presente determinazione n. 15 / 7° SETTORE del 07-12-2021 Reg. Gen. n. 655 è stata pubblicata all'albo pretorio dell'ente per giorni 15 (quindici) consecutivi con decorrenza dal 07-12-21

IL MESSO

F.to

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to